

Oggetto **Metropolitana Automatica di Torino, Linea 1 - Assenso, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 753/80, alla nomina dell'ing. Dario BASTA a Responsabile d'Esercizio per n. 5 scale mobili presenti nella stazione "Montegrappa".**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di assentire, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 753/80, alla nomina dell'ing. Dario BASTA a Responsabile d'Esercizio per le seguenti n. 5 **scale mobili** presenti nella stazione "**Montegrappa**":

N.	Matricola	Senso di marcia pref.	Ubicazione	lato	via	Costruttore	Data avvio esercizio
S1-MGP	54NN1515	salita	Banchina/ Atrio	Nord	2	OTIS	17/03/2006
S2-MGR	54NN1516	salita	Banchina/ Atrio	Sud	1	OTIS	17/03/2006
S3-MGR	54NN1517	salita	Mezzanino/ Atrio	Nord	2	OTIS	17/03/2006
S4-MGR	54NN1518	discesa	Mezzanino/ Atrio	Sud	1	OTIS	17/03/2006
S5-MGR	54NN1519	salita	Atrio/ Esterno	Nord	2	OTIS	22/05/2006

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

L'art. 7 della L.R. Piemonte 1/2000 attribuisce ai comuni le funzioni e i compiti relativi alle *"reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi ai comuni contermini purché sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali ed impianti fissi, nonché di tranvie e metropolitane"*.

Con propria Deliberazione n. 2-2937 del 14/05/2001 la Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L.R. 1/2000 ha trasferito al Comune di Torino, sino alla costituzione del Consorzio denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana"¹ i compiti che il D.P.R. 753/80 assegna alle Regioni.

¹ L'Agenzia della Mobilità Metropolitana (AMM) ha iniziato ad operare a partire dal 2003. Con Leggi nn. 1/2015 e 9/2015 La Regione Piemonte ha aggiornato l'Art. 8 c. 3 della L.R. 1/2000, estendendo a tutto il territorio regionale la

Il Comune di Torino, sin dalla sua adesione al Consorzio di Enti Locali “Agenzia per la Mobilità Metropolitana” (oggi “Agenzia della Mobilità Piemontese”), ha trasferito all’Agenzia, tra l’altro, le proprie competenze in materia di D.P.R. 753/1980.

In particolare, con riferimento alla Linea 1 di Metropolitana Automatica di Torino, la cui concessione per la costruzione e gestione è stata affidata dal Comune di Torino alla Società “S.A.T.T.I. S.p.a.”² (successivamente divenuta “Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.” – Divisione Metro Ferro e dal 15/09/2010 “INFRA.TO - Infratrasporti.To. S.r.l.”³), il Comune di Torino, con Deliberazione della Giunta n. 07639/119 del 14/10/2005, ha trasferito all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana (oggi: Agenzia della mobilità piemontese) le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale mobili e ascensori in servizio pubblico.

Il trasferimento di competenze è stato anche riportato nel “*Contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino - Periodo 2012-2027*”⁴, stipulato tra Comune di Torino, Agenzia della mobilità piemontese e Società GTT per la gestione dei servizi urbani e suburbani di Torino e della sua conurbazione, nel quale, all’ art. 51 comma 6, si specifica espressamente che: “6. Agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale ed ascensori in servizio pubblico sono svolte dall’Agenzia per la Mobilità.”

A seguito del trasferimento di competenza, per gli impianti di cui all’oggetto, l’Agenzia:

- partecipa, agli effetti della regolarità dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/80, alle visite e prove funzionali eseguite sugli impianti dai competenti uffici della M.C.T.C. ai fini della sicurezza⁵, quando previste;
- rilascia l’autorizzazione all’apertura al pubblico dei predetti impianti ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80, previo Nulla-Osta o, secondo i casi, parere tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C.⁶;
- approva il Regolamento di Esercizio degli impianti, previo nulla-osta ai fini della sicurezza dai competenti uffici della M.C.T.C.⁷;
- esprime l’assenso alla nomina del Responsabile d’Esercizio degli impianti di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 753/80 previo Nulla Osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C.

Con il Decreto n. 101 del 9 marzo 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso specifiche disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Con il Decreto MIT del 18/02/2011 pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28/02/2011, sono state approvate nuove disposizioni per i Direttori e Responsabili d’Esercizio preposti a servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti fissi come, per quanto di competenza del presente provvedimento, ascensori verticali e scale mobili.

Con D.D. AMP n. 277 del 15/09/2006 l’Agenzia, dopo aver acquisito in merito il Nulla Osta del competente ufficio USTIF di Torino, ha espresso il proprio assenso alla nomina a Responsabile d’Esercizio degli impianti in oggetto, di costruzione OTIS, dell’ing. Antonino CREAZZO.

competenza della “Agenzia per la Mobilità Metropolitana” e mutandone la denominazione in: “Agenzia della Mobilità Piemontese”.

Con D.D. AMP n. 357 del 07/11/2008 l'Agenzia, a seguito della rinuncia all'incarico dell'Ing. Antonino Creazzo, su istanza presentata dalla Società GTT e dopo aver acquisito in merito il Nulla Osta del competente ufficio USTIF di Torino, ha espresso il proprio assenso alla nomina quale Responsabile d'Esercizio degli impianti in oggetto dell'ing. Mario IACCARINO.

Con D.D. AMP n. 476 dell'08/07/2022 l'Agenzia ha espresso il proprio assenso alla nomina dell'ing. Giovanni MINO' a Responsabile d'Esercizio degli ascensori e delle scale mobili presenti nelle stazioni "Italia 61" e "Bengasi", per gli impianti installati nelle stazioni "Fermi", "Paradiso", "Marche" e "Pozzo Strada".

Con nota prot. n. 6260 del 21/02/2024 (prot. AMP n. 2532/2024) la Società GTT ha comunicato la sostituzione dell'ing. Giovanni MINO' come Responsabile d'Esercizio degli impianti fissi presenti nelle stazioni metro "Italia 61", "Bengasi", "Fermi", "Paradiso", "Marche" e "Pozzo Strada" con l'ing. Dario BASTA.

A seguito della proposta avanzata dalla Società GTT, l'ANSFISA ha espresso il proprio Nulla Osta Tecnico alla nomina con nota prot. n. 18166 del 07/03/2024 (prot. AMP n. 3138/2024).

Con il Decreto Legge n. 109 del 28/09/2018 e il Decreto Legge n. 121 del 10/09/2021 le competenze, in particolare in materia di sicurezza attribuite dal D.P.R. 753/80 ai competenti uffici della M.C.T.C. a partire dal 01 gennaio 2022 sono state trasferite dagli USTIF dalla subentrata Agenzia Nazionale ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

Con nota prot. n. 20986/2026 (prot. AMP n. 12469 del 27/08/2026) la Società GTT ha trasmesso la proposta di nomina dell'ing. Dario BASTA a Responsabile d'Esercizio delle scale mobili ubicate nella stazione della linea metro 1 "Montegrappa" elencate in "Decisione".

In allegato alla proposta la Società GTT ha trasmesso all' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) l'elenco degli impianti fissi delle stazioni della linea Metropolitana già assegnati all'ing. Dario BASTA, con il relativo calcolo delle U.C.I. e copia del patentino di idoneità per l'espletamento delle funzioni di Responsabile d'Esercizio n. 0392/D, con validità fino al 17 marzo 2031.

In relazione a quanto sopra l'ANSFISA, dopo aver visto:

1. che l'ing. Dario BASTA ricopre già analogo incarico per gli ascensori e per le scale mobili in servizio pubblico presenti nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana "Fermi", "Paradiso", "Marche", "pozzo Strada", "Italia 61" e "Bengasi";
2. il patentino d'idoneità per l'espletamento delle funzioni di Responsabile d'Esercizio n. 0412/D posseduto dall'interessato ed in corso di validità, con scadenza al 03/03/2028;
3. il conteggio aggiornato delle Unità Convenzionali di Impegno (UCI) che rientrano nei limiti fissati dall'art. 15 del Decreto 18/02/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

tenuto conto del fatto che, con precedente nota prot. n. 19900 del 31/07/2026 (prot. AMP n. 11474/2026) la Società GTT aveva trasmesso la nota di rinuncia all'incarico dell'ing. Mario IACCARINO e che, con nota prot. n. 20986 del 25/08/2026 (prot. AMP n.

12469/2026), aveva invece trasmesso la nota di accettazione dell'incarico di subentrante Responsabile d'Esercizio degli impianti da parte dell'ing. Dario BASTA, ha rilasciato il Nulla Osta Tecnico alla nomina del Responsabile d'Esercizio⁸ (allegato in copia al presente provvedimento)..

Nel rilasciare il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza alla nomina del subentrante Responsabile d'Esercizio ing. Dario BASTA l'ANSFISA ha specificato:

1. di rimanere in attesa del verbale di passaggio di consegne e di subentro del nuovo Responsabile di Esercizio, del dimissionario e del Legale Rappresentante della Società esercente;
2. a titolo di richiamo, che ai sensi dell'art. 91 c. 4 del D.P.R. 753/80 il Responsabile d'Esercizio è tenuto a nominare un sostituto di sua fiducia per l'eventualità di una temporanea assenza o impedimento;
3. che il provvedimento di Nulla Osta sarebbe decaduto, senz'altro avviso, entro 60 giorni dalla sua trasmissione in assenza del presente provvedimento di Assenso alla Nomina.

Verificata la completezza ed adeguatezza della documentazione richiesta dal D.P.R. 753/80, dal Decreto MIT 18 febbraio 2011 (GU n. 48/2011) e dal D.M. n. 101 del 19/03/2015, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'assenso alla nomina dell'ing. Dario BASTA a Responsabile d'Esercizio delle scale mobili presenti nella stazione "Montegrappa".

Attenzione

Il contenuto del presente provvedimento è comunicato, ai fini degli art. 4 e 102 del D.P.R. 753/80, alla Società GTT\ Divisione TPL - e all'ANSFISA\ Ufficio Operativo Territoriale per l'Area Territoriale Nord-Ovest\ Torino.

Il Direttore
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 30 settembre 2026

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Con la deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 14/12/1998 n. 98 09756/59, oltre ad affidare direttamente la costruzione e gestione della linea 1 è stata approvato lo schema di convenzione quadro che regola i rapporti tra Comune e SATTI.

³ Con nota GTT prot. n. 17259 – Met. 1089 del 14/09/2010 è stata comunicata la scissione parziale del ramo aziendale "Divisione Metroferro/Progetto Metro" della Società "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A." in "INFRA.TO – Infrastradporti.TO" S.r.l.

⁴ Lo schema del contratto è stato approvato con D.D. AMP n. 288 del 26/07/2012.

⁵ Art. 5 – comma 1 – lettera a) del D.M. 29 settembre 2003 “Individuazione delle funzioni e dei compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF)”: Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] eseguono, d'intesa con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, le verifiche e prove funzionali, con la partecipazione degli organi regionali, per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto. Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 109 del 28/09/2018 e dell'art. 6 del Decreto Legge 121 del 10/09/2021 le competenze in precedenza attribuite agli USTIF sono state trasferite all' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

⁶ Art. 5 – comma 1 – lettera d) del D.M. 29 settembre 2003: “Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] rilasciano, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il nullaosta ai fini della sicurezza per i servizi di competenza regionale o locale.” Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 109 del 28/09/2018 e dell'art. 6 del Decreto Legge 121 del 10/09/2021 le competenze in precedenza attribuite agli USTIF sono state trasferite all' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

⁷ Art. 7 – comma 1 – lettera e) del D.M. 29 settembre 2003: “Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] rilasciano il nullaosta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per l'approvazione del regolamento di esercizio dell'impianto, predisposto dal direttore o dal responsabile dell'esercizio.” Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 109 del 28/09/2018 e dell'art. 6 del Decreto Legge 121 del 10/09/2021 le competenze in precedenza attribuite agli USTIF sono state trasferite all' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

⁸ Il Nulla Osta rilasciato dall'ANSFISA alla nomina a Responsabile d'Esercizio dell'ing., Dario BASTA è stato trasmesso con nota prot. Ansfisa n. U.0045625.15-09-2026 (prot. AMP n. 13276 del 15/09/2026).